

## FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

### PARERE N.14 DEL 26/04/2010

### CONGEDO DI MATERNITA' LAVORATRICI AUTONOME DELLO SPETTACOLO

#### IL QUESITO

Si pone il caso di una lavoratrice dello spettacolo che intenda presentare istanza volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di maternità a copertura del periodo di astensione obbligatorio. La lavoratrice in questione intrattiene verso il medesimo committente ( azienda dello spettacolo ) due distinti rapporti di lavoro; il primo di questi di tipo autonomo, con qualifica di regista, inquadrato nel regime contributivo previsto per i lavoratori autonomi dello spettacolo; il secondo, di tipo parasubordinato, con qualifica di esperto tecnico scientifico inquadrato nel regime previdenziale previsto per la parasubordinazione. L'interessata chiede di conoscere le modalità di corresponsione dell'indennità di maternità in conseguenza dei rapporti di lavoro che intrattiene nonché di qualificare in modo chiaro, tra il datore di lavoro e gli enti pensionistici, il soggetto tenuto alla corresponsione dell'indennità.

\* \* \*

#### PREMESSA

La tutela della maternità e della paternità, ai sensi dell'articolo 2 com.1 lett. E del D.Lgs. 151/2001, si applica a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, sia subordinati, compresi gli apprendisti e i dirigenti, che autonomi, compresi i liberi professionisti. Un regime particolare è applicabile alle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori domestici, lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi e lavoratori Parasubordinati. Per tali particolari tipologie di lavoratori il diritto all'indennità oggetto della questione viene regolato con provvedimenti specifici.

#### PARASUBORDINAZIONE

La legge ha prodotto nel tempo numerosi provvedimenti normativi nel definire il diritto all'indennità di maternità per le lavoratrici madri rientranti nel capo di applicazione della parasubordinazione, in particolare, l'articolo 64 del D.lgs 151/2001 disciplina l'estensione del diritto al congedo anche alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione Separata INPS. Nel contempo la circolare INPS n. 137 del 21/12/2007 ( DM 12/07/2007 ) emanata con l'intento di enunciare i diritti in tema di maternità per i lavoratori parasubordinati, all'articolo 1 comma 6 stabilisce i requisiti utili al godimento della tutela in questione affermando che i destinatari del trattamento sono; "le lavoratrici già tenute al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50 per cento, le quali, a far data dal 07/11/2007, hanno l'obbligo di versare un'aliquota

aggiuntiva, pari allo 0,22 per cento, destinata al finanziamento delle prestazioni previste dal decreto in questione”.

Tale contribuzione è determinata ad oggi, dalla legge 247/2007 nella seguente misura; “ il 26.72 % ( di cui lo 0.72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare, l'indennità di malattia e di degenza ospedaliera) versato da coloro che non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non siano pensionati” .

In riferimento al quesito di cui in oggetto, emerge che l'azienda committente provvede a versare alla Gestione separata INPS i contributi previdenziali nella misura del 17%, aliquota prevista per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che non provvede a finanziare interventi a sostegno del reddito.

### LAVORATRICI AUTONOME DELLO SPETTACOLO

L'ENPALS in base al disposto legge 247/2007 come integrato dal DM del 15/03/2005, provvede alla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, esso gestisce l'assicurazione IVS ed i relativi trattamenti pensionistici. In base all'art. 3 del predetto decreto l'obbligo di versamento dei contributi sorge ogni qual volta un soggetto appartenente ad una delle categorie professionali previste dalla legge svolga un'attività collegata allo spettacolo. Nessuna distinzione al riguardo viene posta tra lavoratori dello spettacolo autonomi e subordinato ( comma 1 dell'articolo 2 del D.lgs 182/97 ).

Le assicurazioni relative alla Disoccupazione, Assegno per il nucleo familiare, Fondo di garanzia TFR, Malattia e Maternità sono in vece gestite dall'INPS e vengono finanziate per il tramite dei contributi definiti “ minori ”. ( Circolari inps 200/1977, 191/1988 e 76/2000)

Tali contributi vengono versati dal datore di lavoro tramite la posizione diretta che detiene presso L'INPS e sono dovuti nella misura prevista per le aziende inquadrare nel settore industria.

### CONSIDERAZIONI

In considerazione del quesito posto occorre tener presente che la richiedente ad oggi, pur essendo regolarmente iscritta presso l'INPS alla Gestione Separata, versa i contributi nella misura del 17%; aliquota prevista per Collaboratori ed i Professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e che la stessa non finanzia interventi a sostegno del reddito, escludendo, di fatto, la possibilità di rientrare nel campo di applicazione del D.lgs 151/2001 e di godere quindi dei benefici dell'estensione del diritto al congedo per maternità ai lavoratori parasubordinati .

Al riguardo, viene in aiuto la legge n 833 del 23 Dicembre 1978 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ) la quale all'articolo 74 comma 1 dispone che ; “ A decorrere dal 01/01/1980 l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e maternità, già erogate da Enti, Casse, e Gestioni Autonome , è attribuita all'INPS , il quale ne terrà apposita gestione “ .

Il successivo comma del predetto articolo, a conferma del principio introdotto dal comma, regola i meccanismi di finanziamento delle predette indennità; Esso dispone in fatti che “ [...] la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all'inps [...]” delineando di fatto l'obbligo a carico Casse ed Enti ( come l'Enpals) di corrispondere all'INPS i contributi utili al finanziamento delle indennità di Malattia e Maternità al fine di permetterne la relativa erogazione .

Assume rilevanza al riguardo la circolare INPS n. 60 del 25 marzo 2002 , la quale introduce importanti criteri circa la determinazione dell'indennità di maternità spettante alle lavoratrici dello spettacolo saltuarie con contratto a termine o a prestazione .

## CONCLUSIONI

Il disposto della legge 833 del 23 Dicembre 1978 stabilisce in modo chiaro che l'unico Ente tenuto al pagamento dell'indennità di maternità sia l'INPS e che allo stesso Ente sono dovuti i contributi utili al finanziamento della predetta indennità. Ne consegue che la lavoratrice di cui il quesito possa presentare domanda di pagamento diretto all'INPS attraverso la consegna del modello SR01 già previsto per i lavoratori subordinati. Il diritto al pagamento diretto si deduce in base al disposto della circolare n. 134363 21 maggio 1980 la quale, al punto 3, provvede ad elencare in modo dettagliato gli aventi diritto al pagamento diretto, tra questi, senza distinzioni : "[...] lavoratori dello spettacolo con contratto a termine, a tempo indeterminato o a prestazione [...]".

## **Riferimenti Normativi**

D.lgs. 151/2001 articolo 2 com1 lett. E , articolo 64  
Legge 247/2007  
D.lgs. 182/97 articolo 2 com.1  
Legge n 833 del 23 Dicembre 1978

## Riferimenti di Prassi

Circolare INPS n. 137 del 21 dicembre 2007  
Circolare INPS n. 60 del 25 marzo 2002  
Circolari INPS n200/977 , 191/1988 76/2000  
Circolare n. 134363 AGO

Fondazione Studi  
**IL PRESIDENTE**  
**Rosario De Luca**

